

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Padova e Ro- vigo

**L'orario di apertura al pubbli-
co è:**

**lunedì, mercoledì e venerdì
mattina dalle 10,00 alle 12,30
martedì, giovedì e sabato dalle
10,00 alle 12,00**

**martedì dalle 14,30 alle 16,00
su appuntamento
giovedì dalle 14,00 alle 15,30
anche senza appuntamento**

**chiusura: la domenica, i giorni
festivi e la ricorrenza del Santo
Patrono di Padova.**

**CITTA': Padova
INDIRIZZO: Viale della Navi-
gazione Interna n. 38/A**

**TEL 0497811911
uepe.padova@giustizia.it
uepe.padova@giustiziacert.it**



*Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

**UFFICIO ESECUZIONE PENALE
ESTERNA
DI PADOVA E ROVIGO**

MESSA ALLA PROVA

Legge 28 aprile 2014, n.67

Introduzione alla normativa

Con la presente informativa si vuole portare a conoscenza Codesto Spettabile Ente che in data 28 Aprile 2014 è entrata in vigore la Legge N. 67, con cui è stato inserito nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della "sospensione del procedimento con messa alla prova" per i maggiorenni.

A tal proposito sono state apportate alcune modifiche al Codice Penale con l'inserimento dei seguenti articoli: 168 bis, 168 ter, 168 quater e al Codice di Procedura Penale, con gli articoli: 464 bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464 sexies, 464 septies, 464 octies, 464 novies.

Scopo dell'informativa

Considerata la recente entrata in vigore della suddetta legge, si intende sensibilizzare gli enti del territorio di nostra competenza (Padova e Provincia, Rovigo e Provincia) sui contenuti e sulle specificità operative di questo nuovo istituto. Sarete, infatti, direttamente coinvolti in una collaborazione con l'UEPE, qualora esprimiate la disponibilità ad accogliere un imputato/indagato che abbia richiesto la "sospensione del procedimento con messa alla prova".

Che cos'è

Questo istituto si sostanzia nella sospensione del procedimento penale a carico dell'imputato/indagato, per un periodo di tempo deciso dal giudice in sede di udienza. Gli scopi saranno quelli di evitare la sentenza di condanna ed estinguere il reato nel momento in cui la messa alla prova dovesse andare a buon fine. Trovandoci in ambito di sospensione penale vogliamo precisare,

che si fa riferimento a persone indagate e imputate, a seconda della fase del procedimento in cui è stata richiesta la messa alla prova.

In questo periodo di tempo l'indagato/imputato dovrà svolgere un lavoro di pubblica utilità (LPU) e un'attività di volontariato, entrambe da ricercare in autonomia dal soggetto interessato. A tal proposito è stata allargata la platea dei possibili enti ospitanti, che non necessariamente dovranno essere legati all'Amministrazione da un rapporto di convenzione. In questo caso occorre prestare attenzione alla predisposizione di un'assicurazione ad hoc.

Chi può richiederla

L'imputato/indagato può richiedere questo istituto nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art.550 del Codice di Procedura Penale (Artt.336, 337, 343,349, 588, 625, 648 C.P.).

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato/indagato non può essere concessa più di una volta. Non si applica nei casi previsti dagli Artt. 102, 103, 104, 105, e 108 del Codice Penale.

Il lavoro di pubblica utilità (LPU)

(Art. 168bis co.3 C.P.), in questa nuova fattispecie giuridica, diventa il presupposto indefettibile per la concessione della messa alla prova, il rifiuto opposto dall'imputato alla prestazione dell'LPU è causa di revoca anticipata dell'istituto. Tale attività ha carattere afflittivo e si sostanzia in una prestazione non retri-

buita in favore della collettività, affidata tenendo conto delle specifiche professionalità, attitudini lavorative ed interessi dell'imputato. La durata complessiva viene stabilita in udienza dal giudice e non può essere inferiore ai dieci giorni anche non continuativi, mentre la durata giornaliera non può superare le otto ore e deve essere compatibile con le attività svolte dall'imputato: studio, formazione, lavoro, etc. .

L'attività di volontariato di rilievo sociale

(Art.168bis co.2 C.P.), in questa nuova fattispecie giuridica, diventa un ulteriore, eventuale elemento di concessione della messa alla prova.

Tale attività ha scopo ripartivo/ risocializzante in quanto volta ad attenuare le conseguenze dannose derivanti dal reato.

Cosa produrre

Qualora foste disposti ad accogliere l'indagato/imputato per lo svolgimento delle sopra citate attività, sarà necessario che vengano formulate due attestazioni di disponibilità distinte; una per "LPU" ed una per l'eventuale l'attività di volontariato, con specificati in modo dettagliato giorni, orari e mansioni che dovranno essere concordati con l'indagato/imputato.

Il giudice in sede di udienza, valutato il programma presentato, deciderà in merito alla durata complessiva della messa alla prova.